



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, Cod. Fisc. 91041130070, d'ora in poi denominata "Università" o "Soggetto promotore", rappresentata dalla Rettrice pro tempore dott.ssa Manuela Ceretta, a ciò autorizzata ai sensi della deliberazione del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. ____ del _____.

E

ASL CN1, con sede legale in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 12, Cod. Fisc. 01128930045, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" nella persona della Responsabile Formazione Sviluppo delle Competenze e Qualità Dott. Gianfranco Cassissa nato a Genova il 24/05/1966, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 577 del 17/12/2024 e con delega alla sottoscrizione con Deliberazione n. 47 del 29/01/2025

PREMESSO CHE

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", e in particolare l'articolo 7, comma 1, dispone che "Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi";
- il Decreto Interministeriale del 20 giugno 2022, n. 567, concernente specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- il Decreto Interministeriale del 5 luglio 2022, n. 654, avente ad oggetto "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo – Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163), con particolare riferimento alle ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24;
- nell'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche sono stati recepiti, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, gli adattamenti connessi all'entrata in vigore del sopra citato Decreto Interministeriale n. 654/2022, con specifico riferimento all'introduzione dei 10 CFU correlati al Tirocinio pratico valutativo;
- l'Università ha adottato il Regolamento per lo svolgimento di attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) esterno nell'ambito del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, pubblicato nell'apposita sezione "normativa" del sito internet di Ateneo;
- il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante intendono realizzare di comune accordo iniziative finalizzate a consentire agli studenti dell'Università iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche l'acquisizione dei 10 CFU correlati al Tirocinio pratico valutativo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio pratico valutativo studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche attivato dall'Università.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il numero di studenti che la struttura potrà accogliere sarà valutato in base alle disponibilità al momento della presentazione della richiesta.

Art. 2 – Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio

I percorsi di tirocinio di cui alla presente Convenzione sono formalizzati nel Progetto formativo elaborato per ciascun tirocinante, documento sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante che contiene informazioni circa la sede, la durata (non inferiore a 45 giorni e non superiore ai 6 mesi), l'orario, il contenuto, le finalità e le modalità di realizzazione del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 – Impegni del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore:

1. individua un tutor universitario per ciascun tirocinio, con il compito principale di impostazione metodologica, di raccordo con il Soggetto ospitante e di supervisione scientifica delle attività svolte;
2. concorda con il Soggetto ospitante il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. fornisce al tirocinante la documentazione amministrativa necessaria all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio;
4. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
5. trasmette le comunicazioni di inizio attività previste dalla vigente normativa alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle organizzazioni sindacali.

Art. 4 – Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante:

1. si impegna a informare il soggetto promotore circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti richiesti per l'accreditamento, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione;
2. nomina un tutor aziendale, individuato tra i propri lavoratori in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) esterno nell'ambito del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, con funzioni di affiancamento al tirocinante. Nel caso il tutor, per qualunque ragione, non possa più svolgere la sua funzione, dovrà comunque completare la certificazione e la convalida di cui al successivo comma 12 e all'articolo 7, comma 3 del Regolamento per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) e a quel punto potrà esser sostituito con un altro tutor, sempre tra i propri lavoratori e in possesso dei medesimi requisiti, dandone tempestiva comunicazione al competente Ufficio della Direzione generale e alla Commissione TPV per la necessaria autorizzazione. Il soggetto ospitante individua e comunica al soggetto promotore l'elenco dei propri tutor disponibili, aggiornandolo ove necessario;
3. concorda con il Soggetto promotore il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
4. garantisce la conformità del tirocinio alla normativa e il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità applicabili ai tirocinanti;
5. assicura al tirocinante la formazione sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio presso le proprie sedi, con particolare riferimento alle mansioni affidate al tirocinante;
6. mette a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di Progetto formativo;

7. si impegna, in caso di incidente/infortunio concernente il tirocinante, a segnalare immediatamente l'evento, e comunque entro 24 ore, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore;
8. consente ai componenti della Commissione TPV l'accesso alle proprie strutture;
9. si impegna a non sostituire la propria forza lavoro con il tirocinante, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
10. rileva la presenza giornaliera del tirocinante su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
11. comunica preventivamente al Soggetto promotore le variazioni di calendario (giornate e orari) del tirocinio e del luogo di svolgimento delle attività;
12. contribuisce alla valutazione del tirocinio, anche ai fini dell'eventuale rilascio, da parte del Soggetto promotore, della certificazione attestante il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il tirocinio.

Art. 5 – Impegni del tirocinante

Il tirocinante:

1. collabora con il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante per l'elaborazione del Progetto formativo;
2. compila giornalmente il registro delle presenze presso il Soggetto ospitante;
3. si impegna a rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, a partecipare al programma di formazione organizzato dal Soggetto ospitante, a far uso e avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione dal Soggetto ospitante, a non apportare alcuna modifica di sua iniziativa a macchinari, attrezzature e/o dispositivi di sicurezza, a rispettare le norme antinfortunistiche e in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. svolge le attività previste dal Progetto formativo e collabora con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
5. garantisce la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti approvati dalla Conferenza della psicologia accademica.

Art. 6 – Sospensione e interruzione del tirocinio

La richiesta di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante deve essere autorizzata dal tutor universitario. Nel caso in cui il Soggetto ospitante intenda interrompere il tirocinio, deve darne tempestiva comunicazione al Soggetto promotore, indicandone le motivazioni.

Il servizio militare o civile, l'infortunio e la malattia di lunga durata (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 10 giorni naturali e consecutivi), l'astensione obbligatoria in caso di maternità e il congedo parentale facoltativo determinano la sospensione del periodo di tirocinio. Il tirocinio può altresì essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 15 giorni naturali e consecutivi). Al venir meno della circostanza impeditiva, il tirocinio può essere riattivato e completato. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 o RGPD) e del D.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e i dati personali degli interessati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Autonomi Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore che si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo che informatizzato i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18 e dal RGPD, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza di cui all'art. 5 del RGPD, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, per i dati di competenza, richiamano la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Il Soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/03. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Il Soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 5-25-32 del RGPD. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto promotore è contattabile al seguente indirizzo: rpd@univda.it

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto ospitante è contattabile al seguente indirizzo: dpo@aslcn1.it

Articolo 8 – Durata

La presente Convenzione ha validità per la durata di 5 anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte di entrambi i firmatari. Il recesso da parte delle Parti potrà intervenire in qualsiasi momento, previo scambio di comunicazioni, anche tramite mail, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non producono effetti sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli Progetti formativi.

Articolo 9 – Controversie

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. Le eventuali spese inerenti alla presente Convenzione sono a carico del Soggetto richiedente, salvo accordi specifici. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Soggetto promotore _____

Per il Soggetto ospitante _____